



Consorzio Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali Comuni dell'Alessandrino

Via Galimberti, 2/A - 15100 Alessandria - Codice fiscale/Partita IVA 01740340060
tel. 0131/229711 - fax 0131/226766 - e-mail info@cissaca.it - casella postale 374

www.cissaca.it

REGOLAMENTO CONSORTILE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
N. 11/96 DEL 18.12.2008**

***INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.
8/109 DEL 24.09.2009***

**INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.
8/160 DEL 10.06.2011**

Alessandria - Bergamasco - Borgoratto - Bosco M.go - Carentino - Casalcermelli
Castellazzo B.da - Castelletto M.to - Castelspina - Felizzano - Frascaro - Frugarolo - Gamalero
Masio - Oviglio - Pietramarazzi - Piovera - Predosa - Quargnento - Quattordio - Sezzadio - Solero

TITOLO I – ASSISTENZA ECONOMICA

Premessa	pag. 05
Art. 1 – Definizione	pag. 05
Art. 2 – Oggetto	pag. 06
Art. 3 – Destinatari	pag. 06
Art. 4 – Nucleo familiare	pag. 07
Art. 5 - Requisiti generali di accesso	pag. 06
Art. 6 – Modalità di determinazione della situazione economica	pag. 08
Art. 7 – Motivazioni generali di esclusione	pag. 10
Art. 8 – Clausola di salvaguardia	pag. 11
Art. 9 - Accertamenti	pag. 11

TITOLO II - DEFINIZIONI

Art. 10 – Definizione di minimo vitale e determinazione	pag. 12
Art. 11 – Definizione di minimo alimentare e determinazione	pag. 12
Art. 12 – Definizione di compartecipazione al costo dei servizi	pag. 13
Art. 13 – Tipologie e modalità di calcolo della compartecipazione	pag. 13
Art. 14 – Esenzioni dalla compartecipazione	pag. 14
Art. 15 – Definizione di integrazione	pag. 14
Art. 16 – Definizione della situazione di urgenza e modalità di intervento	pag. 14

TITOLO III – CONTRIBUTI DI MANTENIMENTO

Art. 17 – Determinazione	pag. 14
Art. 18 – Destinatari	pag. 14
Art. 19 – Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 15
Art. 20 – Motivi di esclusione	pag. 15

TITOLO IV – CONTRIBUTI PERSONALIZZATI

Art. 21 – Destinatari	pag. 16
Art. 22 – Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 16
Art. 23 – Motivi di esclusione	pag. 16

TITOLO V – CONTRIBUTI TEMPORANEI AL BISOGNO

Art. 24 – Destinatari	pag. 17
Art. 25 – Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 17
Art. 26 – Motivi di esclusione	pag. 17

TITOLO VI – CONTRIBUTI STRAORDINARI O UNA – TANTUM

Art. 27 – Definizione	pag. 18
Art. 28 – Destinatari	pag. 18
Art. 29 – Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 18
Art. 30 – Motivi di esclusione	pag. 18

TITOLO VII – CONTRIBUTI A TITOLO DI ANTICIPO E DI PRESTITO

Art. 31 – Definizione	pag. 18
Art. 32 – Destinatari	pag. 19
Art. 33 – Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione dell'anticipo	pag. 19
Art. 34 – Destinatari dei contributi a titolo di prestito	pag. 20
Art. 35 – Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione del prestito	pag. 20
Art. 36 – Disposizioni relative alle mancate restituzioni di anticipi e di prestiti	pag. 20
Art. 37 – Requisiti e modalità di estinzione del debito	pag. 21

TITOLO VIII – CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ (ASSEGNI DI CURA)

Art. 38 – Definizione	pag. 21
Art. 39 – Destinatari	pag. 21
Art. 40– Modalità di ammissione e di calcolo del contributo	pag. 21
Art. 41 – Motivi di esclusione	pag. 22

TITOLO IX – CONTRIBUTI DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 42 – Tipologia e destinatari	pag. 23
Art. 43 - Modalità di ammissione e di calcolo del contributo	pag. 23

TITOLO X – CONTRIBUTI PER GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI E DI MINORI DISABILI

Art. 44 – Affidamenti a famiglie/persone – Modalità di calcolo dei contributi	pag. 23
Art. 45– Affidamenti a famiglie comunità – Modalità di calcolo dei contributi	pag. 24
Art. 46 – Affidamenti a “rischio giuridico” e sostegno alle adozioni difficili” – Modalità di calcolo dei contributi	pag. 24

TITOLO XI – CONTRIBUTI PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE, PER L’AFFIDAMENTO “IN CONVIVENZA”, PER L’AFFIDAMENTO “DI SUPPORTO” E PER L’AFFIDAMENTI “DI BUON VICINATO” DI ADULTI, DI SOGGETTI CON DISABILITÀ E DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE / TOTALMENTE NON – AUTOSUFFICIENTI

Art. 47 – Definizione	pag. 25
Art. 48 – Destinatari	pag. 25
Art. 49 – Tipologie di affidamento	pag. 25
Art. 50 – Modalità di calcolo del contributo	pag. 26

TITOLO XII – INTEGRAZIONI RETTE IN PRESIDI RESIDENZIALI DI DISABILI MINORI E ADULTI E DI ANZIANI PARZIALMENTE / TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 51 – Destinatari	pag. 26
Art. 52 – Modalità di calcolo	pag. 26
Art. 53 – Contributi straordinari per anziani non convenzionati	pag. 27
Art. 54 – Motivi di esclusione	pag. 27

TITOLO XIII – INTEGRAZIONI RETTE DI ADULTI IN DIFFICOLTÀ E DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Art. 55 – Destinatari	pag. 28
Art. 56 – Modalità di calcolo e di erogazione e motivi di esclusione	pag. 28

TITOLO XIV – SUSSIDI ASSISTENZIALI INCENTIVANTI PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Art. 57 – Definizione	pag. 28
Art. 58 – Destinatari	pag. 28
Art. 59 – Modalità di attuazione	pag. 29
Art. 60 – Garanzie a tutela dei destinatari	pag. 29

TITOLO XV – CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ PER LA LUNGA ASSISTENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

<i>Art. 61 – Destinatari</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 62 – Servizi e interventi previsti</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 63 – Modalità di presentazione della domanda</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Art. 64 – Attivazione dell’intervento: compiti dell’Unità di Valutazione Geriatrica</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Art. 65 – Condizioni di erogazione</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Art. 66 – Tempistica di attivazione del servizio e modalità di erogazione del contributo</i>	<i>pag. 32</i>

TITOLO XVI – ASPETTI PROCEDURALI

Art. 67 – Procedure di accesso	pag. 33
Art. 68 – Compiti del Servizio Sociale	pag. 33
Art. 69 – Commissione assistenza – Composizione e compiti	pag. 33
Art. 70 – Procedura del contraddittorio	pag. 34
Art. 71 – Adozione del provvedimento finale	pag. 34
Art. 72 – Ricorsi	pag. 34
Art. 73 – Aggiornamenti dei valori contenuti nel Regolamento	pag. 34

TITOLO XVII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni
Art. 75 – Pubblicità del Regolamento
Art. 76 – Entrata in vigore

pag. 35
pag. 35
pag. 35

TITOLO I - ASSISTENZA ECONOMICA

Premessa.

1. Il sistema delle integrazioni economiche è da considerarsi strumento:
 - di valorizzazione della famiglia quale luogo e contesto privilegiato di crescita e di sviluppo della persona;
 - di solidarietà a favore delle fasce più deboli della popolazione;
 - di perseguimento del benessere sociale come libertà dal bisogno e promozione dello sviluppo umano;
 - di potenziamento della cultura dell'accoglienza e dell'affido;
 - di sostegno alla domiciliarità;
 - di avviamento al lavoro anche per il tramite dell'istituto della borsa lavoro con finalità di inserimento definitivo;in un contesto generale e sociale caratterizzato dal progressivo impoverimento della popolazione.
2. Il regolamento delle integrazioni economiche rappresenta uno degli strumenti essenziali per concorrere al perseguimento degli obiettivi di superamento delle carenze del reddito familiare e di contrasto alla povertà, nel rispetto dei seguenti presupposti generali
 - a) il diritto ai contributi economici ed alle integrazioni a carico del Consorzio, nonché la compartecipazione economica dell'utenza è correlata al reddito e patrimonio effettivi;
 - b) gli interventi economici sono finalizzati, laddove possibile, al reinserimento lavorativo dell'utente nonché all'integrazione sociale dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti;
 - c) la famiglia si costituisce soggetto attivo nell'ambito dei progetti socio assistenziali rivolti all'utente che ne fa parte;
 - d) la situazione economica, la consistenza familiare, il requisito della residenzialità ed integrazione e la condotta sociale del beneficiario sono considerati titoli prioritari a parità di fabbisogno sociale.

Art. 1 – Definizione.

1. Il Servizio di Assistenza Economica, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2004, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, consiste nell'erogazione di contributi economici e di anticipi e prestiti finalizzati a fronteggiare situazioni di permanente o di temporanea difficoltà economica.
2. Il presente regolamento disciplina anche, nel rispetto degli accordi sottoscritti con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL), gli interventi diretti al pagamento di servizi di sostegno alla domiciliarità di minori, di persone con disabilità e di persone anziane limitate nella loro autonomia, delle integrazioni rette per gli inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali di minori, adulti, anziani e disabili e la compartecipazione economica di competenza dei beneficiari.
3. L'Assistenza economica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/2004, è uno strumento del Servizio Sociale, cui si accede previa valutazione della condizione di bisogno e predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'interessato e la sua famiglia, finalizzato a definire la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi, nonché a stimolare e potenziare le risorse presenti nella persona, nel nucleo familiare e nell'ambiente sociale del destinatario.
4. Al fine di facilitare la prevenzione e il superamento delle situazioni di bisogno, limitando in tal modo la necessità di ricorso all'assistenza economica, il Consorzio attribuisce rilievo prioritario:
 - a) all'integrazione dei propri interventi con le più generali politiche sociali attuate dalle Amministrazioni locali, promuovendo, nel rispetto delle rispettive competenze, forme di coordinamento e di collaborazione;

- b) alla cura dell'informazione e del supporto al cittadino nell'accesso a tutti gli strumenti di prevenzione della povertà e di sostegno ed integrazione del reddito, altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale;
- c) ai progetti finalizzati al reinserimento lavorativo dell'utente nonché ad un corrispondente impegno a riconoscere nel lavoro una forma di valorizzazione dell'uomo e delle sue capacità;
- d) allo sviluppo, in ottemperanza del principio di sussidiarietà, di tutte le possibili modalità di collaborazione, di intesa e di sinergia con le Associazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, le ONLUS, le organizzazioni umanitarie e con tutte quelle strutture o enti le cui finalità siano rivolte alla promozione umana, al sostegno delle fasce deboli ed alla tutela della vita e della maternità o che comunque contribuiscono alla realizzazione di progetti socio-assistenziali.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- le tipologie e i destinatari delle prestazioni di assistenza economica;
- i requisiti di accesso e le motivazioni di esclusione;
- la procedura per la presentazione e per l'esame delle domande;
- le modalità di erogazione dei contributi e di effettuazione delle verifiche e dei controlli;
- le modalità di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

2. Per il sostegno del reddito dei cittadini, il CISSACA utilizza i seguenti strumenti di intervento:

a)	Contributi di Mantenimento;
b)	Contributi Personalizzati;
c)	Contributi temporanei al bisogno;
d)	Contributi straordinari o una-tantum per esigenze specifiche;
e)	Contributi a titolo di anticipo o a titolo di prestito;
f)	Contributi di sostegno alla domiciliarità o Assegni di cura;
g)	Contributi di accesso ai Servizi;
h)	Contributi per l'affidamento familiare di minori e di minori con disabilità;
i)	Contributi per l'affidamento familiare residenziale, per l'affidamento "in convivenza", per l'affidamento "di supporto" e per l'affidamento di "buon vicinato" di adulti, di adulti con disabilità, di anziani autosufficienti e parzialmente o totalmente non autosufficienti;
j)	Integrazioni rette in presidi residenziali e semiresidenziali di minori, minori con disabilità, di adulti con disabilità e di anziani parzialmente o totalmente non-autosufficienti;
k)	Integrazioni rette di adulti in difficoltà e di anziani autosufficienti;
m)	Sussidi assistenziali incentivanti i tirocini formativi e di orientamento.

Art. 3 – Destinatari

1. Ai sensi della L.R. 1/2004 art. 22 comma 2, possono fruire delle prestazioni di assistenza economica i cittadini italiani e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con residenza anagrafica nei Comuni che aderiscono al CISSACA. In merito si precisa quanto segue:

- a) i cittadini stranieri devono essere titolari di carta di soggiorno o essere in possesso di permesso di soggiorno, rilasciati ai sensi della normativa nazionale sull'immigrazione;
- b) possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento gli stranieri, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura per "motivi di protezione sociale", non residenti nei Comuni aderenti al Consorzio ma ivi dimoranti.
- c) i minori stranieri non comunitari, anche non accompagnati, privi del permesso di soggiorno che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria o che si trovino in situazioni di particolare pregiudizio.

2. Possono fruire del solo contributo straordinario o una tantum per specifiche esigenze:
- a) i cittadini italiani senza fissa dimora anagrafica ma presenti sul territorio del Consorzio, che si trovino in situazioni di particolare gravità;
 - b) gli stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei Comuni aderenti al CISSACA ma ivi dimoranti, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi della vigente normativa nazionale sull'immigrazione (gli stranieri accolti in Italia per motivi umanitari, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi);
 - c) gli stranieri non comunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora abbiano fruito di contributi economici nel periodo di vigenza del precedente regolamento oppure, anche se non conosciuti dai servizi sociali, che si trovino in situazioni di temporanea emergenza ed abbiano figli di minore età. In questo caso devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno e non devono essere stati oggetto di provvedimenti di espulsione;
3. Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini di origine piemontese per nascita o residenza, emigrati all'estero che rientrano definitivamente in Piemonte e si trovino in condizioni di bisogno, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1 del 9/01/1987 "Interventi regionali in materia di movimenti migratori" e i programmi attuativi annuali di tale legge.

Art. 4 – Nucleo familiare

1. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare.
2. Il nucleo familiare si intende composto da:
 - il richiedente la prestazione e i componenti la sua famiglia anagrafica;
 - il coniuge non divorziato o non legalmente separato anche se non iscritto nella scheda anagrafica;
 - gli ascendenti e i discendenti, di primo grado, diretti maggiorenni, anche se non iscritti nella scheda anagrafica;
 - gli altri conviventi con il richiedente la prestazione, anche se non iscritti nella scheda anagrafica.

Art. 5 - Requisiti generali di accesso

1. Ai fini della quantificazione della situazione economica familiare e per valutare i requisiti di accesso alle prestazioni, si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, del nucleo familiare così composto:
 - a) il richiedente la prestazione e i componenti la sua famiglia anagrafica;
 - b) il coniuge non divorziato o non legalmente separato del richiedente anche se non iscritto nella scheda anagrafica. Sono in ogni caso fatte salve diverse valutazioni professionali opportunamente motivate, l'irreperibilità dello stesso coniuge oppure il caso di diversa residenza dei coniugi disposta da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) gli altri conviventi con il richiedente la prestazione, anche se non iscritti nella scheda anagrafica.
2. I contributi economici descritti nell'articolo 2, comma 2, non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l'eccezione dei casi in cui sia necessario, per un massimo di tre mesi eventualmente rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo, mantenere l'abitazione presso la quale la persona viveva sola o nel caso la prestazione economica sia volta ad assicurare il soddisfacimento di esigenze personali dell'ospite, non altrimenti risolvibili. Non sono incluse in tali tipologie residenziali le "convivenze guidate", i "gruppi appartamento" o altre assimilabili in quanto strutture socio-assistenziali orientate ad un percorso di autonomia.
3. Il Consorzio si impegna, ai sensi della DGR 17-15226 del 30.03.2005, a garantire il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura

residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente, privo di redditi o con reddito non sufficiente, di vivere autonomamente. L'entità di tale sostegno sarà rapportata alle caratteristiche anagrafiche, socio-economiche e sanitarie del beneficiario.

4. Nel caso in cui la persona usufruisca di un servizio per il quale non partecipa totalmente o parzialmente alla spesa, il costo di tale prestazione verrà sottratto dal contributo previsto dal vigente regolamento.

5. L'attivazione di un servizio è prioritaria rispetto all'erogazione del contributo economico.

6. In caso di risorse limitate rispetto al fabbisogno complessivo, a parità di situazione economica e sociale, ai fini del riconoscimento dell'assistenza economica verranno valutati:

- a) la situazione economica del nucleo;
- b) la presenza di figli minori in carico;
- c) l'età media del nucleo familiare, esclusi i minori;
- d) la residenza in uno dei comuni consorziati per due anni consecutivi del richiedente;
- e) la residenza in Italia per cinque anni consecutivi del richiedente;
- f) l'assenza di una condanna definitiva per reati relativi a danni alla persona o al patrimonio;
- g) la presenza di minori disabili stranieri.

Al fine di stabilire la graduatoria, verrà assegnato un punteggio a ciascuno degli elementi sopra citati secondo la tabella dei punteggi che verrà aggiornata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La graduatoria verrà aggiornata all'inizio di ogni mese, attribuendo un punteggio anche all'anzianità di presenza nella graduatoria medesima.

Art. 6– Modalità di determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto di una franchigia ai sensi delle disposizioni che seguono.

Sono da considerarsi

- i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, Modello 730, Modello UNICO) o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali;
- i patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

2. Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituito:

- dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

3. Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze dalla data di cui alla lettera a);

- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari - per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a); i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione – per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto – per le quali va assunto l'importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g);
Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti diversi dal richiedente il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- i) valore dei beni mobili registrati posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile di proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.

4. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore – determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI – dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della nuda proprietà;
- il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta delle prestazioni.

5. Le parti del patrimonio mobiliare e immobiliare concorrono in una misura del 20% a implementare il reddito (ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del D.Lgs. 109/1998). Tale percentuale viene calcolata sul valore del patrimonio diminuito della franchigia di cui al comma successivo.

Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il richiedente non disponga, di fatto, della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione,
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso,
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio o altri strumenti, tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente

6. Nel calcolo della situazione economica si terrà conto altresì di una franchigia, consistente in una quota di disponibilità da sottrarre al reddito e patrimonio complessivi.

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

In particolare

- una somma di 110 euro mensili deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali (franchigia sul reddito), esclusivamente per l'inserimento residenziale;

- dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae fino a concorrenza la franchigia di euro 15.493,71 (franchigia sul patrimonio mobiliare);

- dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae fino a concorrenza la franchigia di euro 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

In ogni caso non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazione di difficoltà economica.

7. Nel calcolo della situazione economica verrà sommato esclusivamente il 30% dei redditi dei discendenti e degli ascendenti diretti, non conviventi.

8. Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare, se pur non immediatamente disponibile, e le franchigie sopra indicate, secondo il seguente prospetto:

	Reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (per i redditi di natura agricola si computa il valore della produzione ai fini IRAP detraendo i costi del personale e gli altri costi di gestione)
più	Reddito figurativo delle attività finanziarie
meno	Franchigia sul reddito pari a 110 euro mensili esclusivamente per l'inserimento residenziale
più	20% della differenza tra valore del patrimonio mobiliare e franchigia sul patrimonio mobiliare pari a euro 15.493,71
più	20% della differenza tra valore del patrimonio immobiliare e franchigia sul patrimonio immobiliare pari a 51.645,69 euro
uguale	Situazione economica complessiva

9. Per il riconoscimento dell'integrazione retta, per l'ospitalità in strutture residenziali, la situazione economica è quella risultante dalla dichiarazione sostitutiva economica individuale (DSE). Si precisa che per il rinnovo dell'integrazione retta la DSE verrà compilata tenendo conto del reddito presunto al momento della compilazione.

10. La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori a 1/5 nella consistenza reddituale e/o patrimoniale – subentrate durante la fruizione della prestazione – devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al CISSACA, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni, che la assumerà quale base di calcolo.

Art. 7 – Motivazioni generali di esclusioni

1. Non possono beneficiare dei contributi economici disposti nel presente regolamento le persone e/o i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- situazione economica pari o superiore al valore dell'importo complessivo previsto per ogni tipologia di contribuzione;
- presenza di un componente titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su due immobili (possesso della cosiddetta "seconda casa"), tranne nel caso in cui sia adibita a dimora abituale di uno dei componenti del nucleo stesso;
- dimissione volontaria dal lavoro o licenziamento per giusta causa, salvo grave motivo adeguatamente documentato del richiedente;
- mancata messa in atto di comportamenti di ricerca attiva del lavoro da parte dei componenti abili, quali l'iscrizione al Centro per l'Impiego e/o ad agenzie di lavoro temporaneo, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politica del lavoro del richiedente;
- rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato del richiedente;
- rifiuto, abbandono o frequenza discontinua, non appropriatamente giustificati, di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, ovvero

di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo nonché rifiuto/abbandono/frequenza discontinua, non appropriatamente giustificati di progetti proposti dal servizio sociale professionale miranti all'acquisizione di abilità sociali del richiedente;

g) posizione debitoria nei confronti del Consorzio a qualunque titolo, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo del nucleo:

- obbligo di restituzione di contributi economici percepiti a titolo di anticipo o di prestito;
- obbligo di restituzione di contributi percepiti indebitamente o impropriamente a seguito di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero.;

h) mancato rispetto del progetto concordato con l'assistente sociale.

È fatta salva l'emanazione dei provvedimenti dirigenziali di sospensione o di estinzione del debito. In ogni caso la causa ostativa ha efficacia fino all'avvenuta restituzione di quanto dovuto;

h) permessi di soggiorno concessi per motivi di affari, turismo e studio, poiché tali permessi sono rilasciati sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.

2. Non sono previsti contributi a estinzione totale o parziale di obbligazioni in essere con soggetti privati o altri Enti Pubblici o per la cui estinzione è possibile accedere ad altri tipi di agevolazioni (es. tassa rifiuti, affitti ATC, ecc).

3. In parziale deroga alle esclusioni indicate al presente articolo, possono essere concessi ed erogati eventuali contributi economici unicamente qualora si rendano necessari interventi indifferibili od urgenti e perduri lo stato di bisogno con il rischio di gravi pregiudizi o qualora condizioni di salute, opportunamente documentate, non abbiano consentito di adempiere agli impegni assunti. Nel caso di cui alla lettera g) (posizione debitoria) la concessione di contributi di cui al presente comma non comporta rinuncia al credito e il Consorzio ne riprenderà le procedure di recupero non appena venuta meno la situazione di grave pregiudizio.

4. Nel caso in cui i beneficiari non collaborino con l'Assistente Sociale alla realizzazione del progetto (es. non producano la documentazione richiesta nei tempi previsti, non raggiungano gli obiettivi prefissati, ecc.), fatta eccezione per cause di forza maggiore opportunamente documentate dal servizio sociale, l'interessato verrà escluso da eventuali altri benefici per almeno 3 mesi.

5. Qualora i beneficiari non riscuotano le provvidenze erogate dal Consorzio entro il termine perentorio di un mese dalla avviso di pagamento, fatta eccezione per cause di forza maggiore opportunamente documentate dal servizio sociale, l'U.O. Contabilità Finanziaria e dei Costi provvederà ad annullare il mandato di pagamento e l'interessato verrà escluso da eventuali altri benefici per almeno 6 mesi.

Art. 8 – Clausola di salvaguardia

1. Per gli utenti già in carico al servizio sociale professionale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, su valutazione dell'assistente sociale, è possibile il mantenimento del contributo già erogato.

2. Sempre su valutazione dell'assistente sociale, per tali situazioni, si provvederà ad un'applicazione graduale dei parametri previsti.

3. Fermo restando l'obbligo di intervento dei familiari dell'utente, il CISSACA riconoscerà il contributo, anche in caso di rifiuto dei familiari obbligati, con l'attivazione di tutte le misure utili a favorire l'intervento dei familiari stessi.

Art. 9 - Accertamenti

1. Il CISSACA può richiedere al Comune di residenza dei cittadini che inoltrano domande di sostegno al reddito l'effettuazione di accertamenti da parte degli Uffici Comunali e di indagini a

cura della Polizia Municipale, in merito all'esistenza di eventuali condizioni ostative alla concessione del contributo.

2. Può inoltre avvalersi, per l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate previa stipula di apposito accordo convenzionale.

3. Ulteriori elementi di verifica possono derivare dai controlli effettuabili attraverso i meccanismi previsti per l'accertamento dell'ISEE, nonché attraverso l'accesso ad apposite banche dati (es. SIATEL, INPS, SISTER ecc.)

TITOLO II - DEFINIZIONI

Art. 10 – Definizione di minimo vitale e determinazione

1. Il Minimo Vitale (M.V.) rappresenta:

- a) il livello economico minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita del richiedente e del suo nucleo familiare, legato alla sussistenza, al contesto abitativo, alla cura della persona, all'inserimento lavorativo e sociale ed alla vita di relazione;
- b) il parametro di riferimento per valutare il diritto all'accesso e per il calcolo degli interventi relativi ai Contributi di Mantenimento, agli Assegni di Servizio, ai Contributi Personalizzati e ai Contributi di Accesso ai Servizi;
- c) il parametro di riferimento per la valutazione ed il calcolo della compartecipazione dell'utente al costo dei servizi.

2. Il Minimo Vitale individuale corrisponde alla quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione annualmente.

3. Il Minimo Vitale familiare è calcolato attraverso l'attribuzione di quote percentuali del parametro differenti per ogni componente il nucleo, con le seguenti modalità:

Persona singola o intestatario scheda anagrafica	100% del parametro
Coniuge o altra persona adulta convivente, figli minori e ascendenti	60% del parametro
Figli maggiorenni e discendenti	30% del parametro
Familiare convivente titolare di Indennità di Accompagnamento o portatore di handicap con connotazione di gravità	80% del parametro

Art. 11 - Definizione di minimo alimentare e determinazione

1. Il Minimo Alimentare rappresenta:

- il livello economico minimo di soddisfazione delle esigenze di sussistenza e parzialmente di quelle abitative del richiedente e del suo nucleo familiare;
- il parametro di riferimento per il calcolo del contributo temporaneo al bisogno

2. La determinazione del M.A. è effettuata attribuendo, ad ogni componente del nucleo familiare, una quota pro-capite della medesima entità, determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ed è il risultato della somma di tali quote individuali.

Persona singola o intestatario scheda anagrafica	100% del parametro
Coniuge o altra persona adulta convivente, figli minori e ascendenti	60% del parametro
Figli maggiorenni e discendenti	30% del parametro
Familiare convivente titolare di Indennità di Accompagnamento o portatore di handicap con connotazione di gravità	80% del parametro

3. Al precedente risultato si può aggiungere una quota parte dell'eventuale canone di affitto nella misura del 20% e comunque fino ad un massimale stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Definizione di compartecipazione al costo dei servizi

1. Con il termine “compartecipazione” si intende che l'Ente paga direttamente e interamente il costo del servizio, sia a gestione diretta sia acquisito da terzi, e introita una quota di contribuzione economica di competenza del beneficiario.

Art. 13 - Tipologie e modalità di calcolo della compartecipazione

1. Nelle situazioni di affidamento residenziale e di inserimento in presidi residenziali di minori, anche disabili, la cui famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Consorzio definisce con la stessa l'entità e le modalità di compartecipazione al costo dei servizi erogati (quota affitto o retta) e/o l'individuazione di altre forme di contribuzione non economica (fornitura di corredo e indumenti, di libri e materiale scolastico, assolvimento di esigenze sanitarie). La quota di compartecipazione corrisponde, di norma, all'eccedenza della situazione economica (calcolata con la modalità indicate all'art. 5 comma 3) rispetto al Minimo Vitale della famiglia d'origine, e non può essere superiore all'ammontare della spesa sostenuta dal Consorzio. La famiglia d'origine è comunque tenuta a versare al Consorzio almeno l'importo degli assegni familiari, se percepiti.

2. Negli affidamenti familiari di minori sono sempre escluse forme di corresponsione diretta di denaro da parte dell'interessato o dei suoi familiari alla persona, alla famiglia o alla famiglia-comunità affidatarie.

3. I fruitori dei Centri Diurni per disabili sono chiamati a compartecipare ai costi della quota assistenziale della retta, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, relativi in particolare ai servizi di pasto e di trasporto. A tal fine si considerano i soli redditi del beneficiario, compresa l'Indennità di Accompagnamento qualora non ne sia documentato l'utilizzo parziale o totale, detratte le spese di locazione, calcolate in misura intera se la persona vive da sola ed in quota parte in presenza di altri componenti adulti del nucleo, nel limite massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La quota di compartecipazione richiesta corrisponde di norma all'eccedenza del M.V. del beneficiario e non può comunque essere superiore all'ammontare della spesa sostenuta dal Consorzio.

	Situazione economica del beneficiario
meno	Quota del minimo vitale
meno	Quota parte di affitto
uguale	Compartecipazione massima

4. Gli utenti del servizio di assistenza domiciliare sono tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Al fine della definizione della quota di compartecipazione si considera il solo reddito del destinatario del servizio, compresa l'indennità di accompagnamento, detratte le spese di locazione e applicata una franchigia sul reddito pari alla soglia di povertà, definita annualmente dall'ISTAT nel “Rapporto annuale sulla povertà relativa”. La compartecipazione si determina secondo le sotto indicate fasce di reddito, rapportate in percentuale al costo del servizio per la quota di parte sociale

	A Euro 699,00	0%
Da Euro 700	A Euro 999,00	15%
Da Euro 1000	A Euro 1299,00	40%

Da Euro 1.300	A Euro 1.599,00	50%
Da Euro 1.600	A Euro 1.799,00	70%
Da Euro 1.800	A Euro 1.999,00	90%
	Oltre 2.000	100%
Max affitto anno 2011	430,38	
Franchigia anno 2011	597,41	

5. Il comma 4 del presente articolo viene esteso ai fruitori del pasto presso la RISS Nicola Basile

Art. 14 – Esenzioni dalla compartecipazione

1. Sono esentati dalla compartecipazione le seguenti tipologie di beneficiari:

- a) i minori disabili, compresi nella fascia di età 0 - 6 anni, in situazione di invalidità con connotazione di gravità riconosciuta ai sensi della L. 104/92, nel caso si avvalgano di servizi a sostegno della domiciliarità;
- b) i fruitori dei Centri pomeridiani e del Servizio di Educativa territoriale;
- c) persone che vivono situazioni particolarmente problematiche, motivate dal Servizio sociale, o quando l'intervento sia attivato non su richiesta degli interessati ma per iniziativa del Servizio, che lo ritiene una risorsa efficace alla positiva evoluzione del caso.

Art. 15 – Definizione di integrazione

1. Con il termine "integrazione" si intende che il Consorzio contribuisce solo parzialmente al pagamento del costo di un servizio (di norma una retta di ricovero), per la parte non coperta dal beneficiario dell'intervento, il quale è tenuto a versare direttamente la quota di propria competenza all'erogatore del servizio.

Art. 16 - Definizione della situazione di urgenza e modalità di intervento

1. In presenza di situazioni di urgenza debitamente motivate e da sottoporre al parere e all'approvazione del competente Responsabile di Area, i contributi disposti dal presente Regolamento o parte di essi, fino ad un importo massimo stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, possono essere erogati entro 5 giorni dalla relativa richiesta.

2. Qualora i beneficiari di un contributo erogato a titolo di anticipo di cassa economale non riscuotano il contributo medesimo entro sette dal riconoscimento dell'istanza, fatta eccezione per cause di forza maggiore opportunamente documentate dal servizio sociale, il contributo verrà annullato.

TITOLO III - CONTRIBUTI di MANTENIMENTO

Art. 17 – Determinazione

1. Il Contributo di Mantenimento (C.M.) è corrispondente al Minimo Vitale ed è determinato con le modalità indicate nel precedente art. 8.

Art. 18 –Destinatari

1. Possono fruire del C.M. le persone non abili allo svolgimento di attività lavorative per età avanzata o per stato di invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) età superiore ai 65 anni;

- b) invalidità civile, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% riconosciuta dalla competente Commissione medico-legale o, in caso di minori, con riconoscimento del diritto all'Indennità di Accompagnamento (l. A.) o all'Indennità di Frequenza o di Comunicazione;
- c) titolari di pensioni di invalidità dei vari enti previdenziali;
- d) invalidi gravi in attesa di chiamata a visita medica, la cui condizione di gravità deve essere attestata dal proprio Medico di Medicina Generale;
- e) persone in tutela all'Amministrazione consortile con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, qualora se ne ravvisi la necessità;
- f) persone in età compresa, di norma, fra i 50 ed i 64 anni, che presentano difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro e che vivono in croniche e non risolvibili condizioni di emarginazione (es. assenza di una dimora stabile, assenza di sostegno parentale, condizioni di solitudine e di isolamento ambientale ecc.).

Art. 19 - Modalità di calcolo e di erogazione

1. Il calcolo del C.M. mensile si effettua sommando le quote di Minimo Vitale corrispondenti a ciascun componente il nucleo familiare. A tale somma si può aggiungere, fino ad un importo massimo deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, la percentuale del 50% del costo reale del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione o del canone di affitto, fatte salve verifiche di riscossione dei contributi a sostegno della locazione previsti dalla Regione Piemonte, che possono comportare rideterminazioni dell'entità del contributo a conguaglio.

2. L'entità mensile del contributo è pari alla differenza fra il C.M. personale o familiare, calcolato con le modalità indicate nel comma precedente, e la situazione economica mensile del richiedente o del nucleo, come determinato ai sensi dell'art. 5.

3. Qualora nel nucleo familiare del richiedente siano presenti anche componenti, privi di reddito ma non aventi titolo a beneficiare del C.M., il conteggio del contributo per il nucleo viene effettuato dividendo per dodici mensilità la quota massima annuale erogabile quale Contributo di Minimo Alimentare pro-capite (esclusa la quota parte dell'affitto di cui all'art. 9 comma 3) e sommandola alla quota mensile del C.M. del titolare.

In tal caso l'importo reale del canone di affitto viene ripartito su tutti i componenti adulti del nucleo e la quota parte, fatto salvo il massimale di cui al comma 1 del presente articolo, viene sommata al contributo dell'avente diritto al C.M.

4. Per i beneficiari di cui all'art. 16, comma 1, lettera f), la somma erogabile non può essere superiore al 70% delle relative quote di M.V. di riferimento e viene quantificata in coerenza al più complessivo progetto di sostegno.

5. Il C.M. ha, di norma, carattere continuativo. L'erogazione è subordinata alla presentazione di richiesta semestrale, indicativamente a dicembre e giugno, da parte dell'interessato e alla verifica della persistenza delle condizioni di accesso.

6. Il C.M. è revocato o modificato in caso di variazione delle condizioni socio-economiche e di vita del beneficiario e dei suoi familiari.

Art. 20 - Motivi di esclusione

1. Non possono beneficiare del Contributo di Mantenimento le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione di all'art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di una situazione economica complessiva per un valore pari o superiore ad € 10.000,00 per un componente, aumentato di € 2.000,00 per ogni altro membro del nucleo.

TITOLO IV - CONTRIBUTI PERSONALIZZATI

Art. 21 – Destinatari

1. I Contributi Personalizzati (CP) sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari, non rientranti nelle casistiche indicate nell'art. 16, che si trovino in situazioni personali e familiari di problematicità e di disagio e per i quali il sostegno economico rientri in un più complessivo e concordato progetto di aiuto, teso al raggiungimento dell'autonomia. Sono rivolti in particolare ai seguenti destinatari:

- a) donne nubili o sole, in stato di gravidanza, prive di sostegni familiari e parentali e alle quali ragioni di carattere prevalentemente economico impediscano di affrontare una maternità serena e responsabile;
- b) madri nubili e famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo ad eventi critici quali, a titolo esemplificativo, la vedovanza, la separazione legale o l'allontanamento dalla famiglia d'origine, se siano accertate condizioni di indigenza e l'assenza di sostegni economici parentali;
- c) nuclei orfanili che si trovino nelle condizioni familiari ed economiche indicate nel comma precedente e per i cui figli maggiorenni, impegnati in attività scolastiche, si ravvisi l'opportunità di un sostegno economico volto al completamento del ciclo di studi fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore o di un attestato di formazione professionale;
- d) giovani in età compresa tra i 18 ed i 21 anni, già in carico al Servizio sociale, in presenza di un progetto di autonomia;
- e) nuclei con minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o che vivano situazioni di grave disagio economico, ambientale e relazionale per la cui risoluzione si rivelino insufficienti gli interventi economici disposti secondo il criterio del Minimo Alimentare, e per i quali il sostegno economico rientri in un più generale progetto di sostegno e valutazione delle capacità genitoriali;
- f) vittime di reati senza sostegni economici e loro familiari;
- g) famiglie di detenuti nel primo semestre di detenzione del capofamiglia o dell'unico componente portatore di reddito;
- h) ex-detenuti, nel semestre successivo alla scarcerazione.

Art. 22 - Modalità di calcolo e di erogazione

1. Il CP è calcolato con le modalità indicate nell'art. 8 ma è quantificato in misura variabile, da un minimo del 50% ad un massimo del 100% della quota ottenuta attraverso tale calcolo, in base alle indicazioni del complessivo progetto di intervento, al quale deve essere coerente. A tale somma si può aggiungere, fino ad un importo massimo deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, la percentuale del 50% del costo reale del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione o del canone di affitto, fatte salve verifiche di riscossione dei contributi a sostegno della locazione previsti dalla Regione Piemonte, che possono comportare rideterminazioni dell'entità del contributo a conguaglio.

2. L'entità mensile del contributo è pari alla differenza fra il CP, calcolato con le modalità di cui al comma precedente e la situazione economica personale o familiare.

3. La durata del contributo è vincolata alle condizioni previste nel progetto/contratto stipulato con il beneficiario ed è fatto obbligo al Servizio sociale di verificare la situazione di norma semestralmente e di trasmettere all'Ufficio di Direzione, di cui all'art. 61 del presente regolamento, l'esito di tale verifica.

4. Eventuali deroghe, in eccesso o in difetto, possono essere motivate dal verificarsi di particolari eventi nella situazione economica e di vita del titolare o del suo nucleo, opportunamente vagliate e proposte dal Servizio sociale.

Art. 23 - Motivi di esclusione

1. Non possono beneficiare dei Contributi Personalizzati le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di una situazione economica complessiva per un valore pari o superiore a € 6.000,00 per un componente aumentato di € 1.000,00 per ogni altro componente.

TITOLO V - CONTRIBUTI TEMPORANEI AL BISOGNO

Art. 24 – Destinatari

1. Persone o nuclei familiari che si trovino in temporanea difficoltà economica, in condizioni di bisogno e di disagio, ma dotati di risorse sufficienti alla ripresa della propria autonomia (es. disoccupati per cause indipendenti dalla loro volontà).

2. Persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale temporaneamente incompatibili con lo svolgimento di attività lavorative, qualora l'intervento economico rientri in un progetto riabilitativo predisposto con gli operatori dei Servizi competenti, in riferimento alle intese contenute negli eventuali protocolli di collaborazione.

Art. 25 - Modalità di calcolo e di erogazione

1. L'entità del contributo temporaneo al bisogno è pari alla differenza fra l'importo del M.A. personale o familiare e la situazione economica della persona o del nucleo.

2. Per i beneficiari di cui al comma 2. dell'art. precedente, l'entità del contributo, fatti salvi i massimali stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è rapportata alle finalità progettuali.

3. Il contributo è erogabile nelle seguenti forme:

- a) in denaro direttamente al beneficiario;
- b) in denaro per pagamento di utenze (luce, gas, acqua, ecc.) e canoni di locazione;
- c) attraverso strumenti quali il "ticket service", da utilizzarsi come titolo di pagamento per l'acquisto di prodotti (alimentari, igiene, abbigliamento ecc.) presso la rete di esercizi convenzionati.

4. Se richiesto, il beneficiario è tenuto a documentare il corretto utilizzo del contributo, pena la sua interruzione o la non accoglienza di nuove istanze per finalità analoghe.

5. Qualora il richiedente dichiari completa assenza di reddito occorre verificare la sua situazione economica precedente e se tale situazione perdura nel tempo si richiede di accertare l'esistenza di eventuali canali informali di sussistenza.

6. Il contributo di M.A. è erogabile per tre mesi nell'arco dell'anno e può essere prorogabile, per un massimo di altri tre mesi, in situazioni di particolare gravità sociale debitamente motivate dal Servizio sociale di competenza.

7. Può essere erogato per un massimo di due annualità consecutive.

Art. 26 - Motivi di esclusione

1. Non possono beneficiare dei Contributi integrativi del M.A. le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di una situazione economica complessiva per un valore pari o superiore a € 6.000,00 per un componente aumentato di € 1.000,00 per ogni altro componente.

TITOLO VI - CONTRIBUTI STRAORDINARI O UNA-TANTUM

Art. 27 – Definizione

1. I Contributi straordinari per esigenze specifiche mirano a fronteggiare situazioni di emergenza, eventi eccezionali o necessità particolari che i beneficiari non possono affrontare senza un adeguato sostegno.

Art. 28 – Destinatari

1. Persone o nuclei familiari che vivono situazioni di bisogno gravi ed eccezionali, strettamente connesse a particolari esigenze di vita e di salute.

Art. 29 - Modalità di calcolo e di erogazione

1. L'importo economico del Contributo Straordinario per esigenze specifiche è subordinato all'accertamento della sua efficacia ed insostituibilità per il superamento della situazione di difficoltà, previa valutazione della situazione economica personale e familiare del richiedente.

2. Il contributo straordinario ha carattere una-tantum ed è erogabile una sola volta nell'arco di un semestre, fatte salve specifiche valutazioni professionali.

3. Il beneficiario, qualora richiesto, è tenuto a documentarne il corretto utilizzo, pena l'esclusione da future erogazioni.

Art. 30 - Motivi di esclusione

1. Non possono beneficiare dei Contributi straordinari o una-tantum le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
- b) il riscontro di un utilizzo incongruo di precedenti contributi, rispetto alle finalità della loro erogazione;
- c) la verifica di possibili erogazioni, per analoghe finalità, da parte di altri Enti pubblici.

TITOLO VII - CONTRIBUTI A TITOLO DI ANTICIPO E DI PRESTITO

Art. 31 – Definizione

1. I contributi economici erogati a titolo di anticipo e di prestito si articolano in:

- a) anticipi di prestazioni previdenziali;
- b) anticipi di prestazioni assistenziali;
- c) anticipi su redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. stipendi, mobilità indennizzata, liquidazione, indennità, sussidi di disoccupazione, ecc.) o su risarcimenti assicurativi, il cui diritto sia stato appurato;

- d) anticipi di contributi regionali per servizi di trasporto e mensa per la frequenza di corsi professionali;
- e) prestiti su specifici progetti.

Art. 32 - Destinatari dei contributi a titolo di anticipo.

1. Persone che hanno acquisito il titolo alle prestazioni previdenziali e che, in attesa delle relative spettanze, dispongono di una situazione economica inferiore al M.V.
2. Persone aventi diritto a prestazioni assistenziali e che, in attesa delle relative liquidazioni, documentino la necessità di sostenere spese di natura socio-sanitaria. Sono esclusi gli Assegni Sociali, il cui anticipo pregiudicherebbe la successiva erogazione da parte dell'INPS.
3. Persone che, in attesa di chiamata a visita medico-legale di accertamento sanitario, presentano situazioni di particolare gravità, opportunamente certificate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, e che documentino la necessità di sostenere spese di natura socio-sanitaria.
4. Persone che, in attesa di liquidazione di redditi da lavoro dipendente, comprovati da apposito contratto di lavoro, e assimilati o di risarcimenti assicurativi, comprovati da apposita quietanza dalla compagnia assicuratrice o da altro documento idoneo, dimostrino effettive esigenze di supporti economici.

Art. 33 - Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione dell'anticipo

1. L'erogazione del contributo a titolo di anticipo è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a rimborsare quanto percepito, in modalità e tempi predefiniti.
2. A tal fine l'interessato o, in sua vece, i familiari, il tutore o la persona delegata, è tenuto a sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della domanda, un'apposita dichiarazione impegnativa in tal senso.
3. L'erogazione dell'anticipo è altresì subordinata all'esibizione della documentazione comprovante il riconoscimento delle relative spettanze.
4. L'importo dell'anticipo non potrà mai superare il valore della prestazione previdenziale o assistenziale riconosciuta o del reddito di lavoro dipendente o assimilato o dell'importo del risarcimento assicurativo in attesa di liquidazione.
5. Nei casi di anticipo di prestazioni previdenziali la situazione economica viene quantificata con i seguenti criteri:
 - a) per la coppia viene considerata la quota corrispondente a 2/3 del reddito;
 - b) per i nuclei familiari composti da più di due persone, dal reddito complessivo della famiglia si detrae la quota corrispondente al MV di tutti i componenti a carico, eccedenti la coppia, e su tale risultanza si applicano i 2/3;
 - c) dal computo del reddito si esclude la tredicesima mensilità e si detraggono la quota mensile reale di affitto/mutuo e le eventuali spese assistenziali o sanitarie debitamente documentate. L'entità del contributo deriva dalla differenza tra il MV del nucleo e la situazione economica calcolata secondo quanto indicato al precedente art. 5 e tenuto conto delle modalità sopra indicate.
6. La restituzione dell'anticipo, da parte del beneficiario o dei suoi eredi, deve avvenire secondo il seguente percorso:
 - a) per l'intera somma e in un'unica soluzione;
 - b) qualora il beneficiario dimostri difficoltà, accertata dal Servizio Sociale, alla restituzione dell'anticipo in unica soluzione, se ne autorizza la restituzione rateale, di entità proporzionale al reddito, con sottoscrizione di un impegno di regolare versamento delle rate pattuite e per un periodo comunque non superiore ai due anni;

c) qualora il beneficiario dimostri, per gravi motivi, di essere temporaneamente impossibilitato a restituire, si applica, previa motivata richiesta e valutazione del Servizio Sociale, l'istituto della sospensione, per un periodo massimo di anni due, da monitorarsi attentamente da parte del Servizio stesso. Il provvedimento di sospensione, assunto con determinazione dirigenziale, non causa l'estinzione del debito e dispone che l'attività di rivalsa sia ripristinata al verificarsi di un miglioramento delle condizioni economiche del debitore.

7. Il beneficiario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Servizio Sociale dell'avvenuta liquidazione delle relative spettanze.

8. Il Servizio sociale deve, a sua volta e con solerzia, comunicare agli Uffici competenti del Consorzio l'avvenuta riscossione delle spettanze da parte del beneficiario dell'anticipo, per consentire l'avvio dell'azione di recupero. Tale azione sarà comunque avviata dal Consorzio, trascorsi due anni dall'ultima erogazione.

9. Qualora al beneficiario dell'anticipo non vengano corrisposte le spettanze da parte degli enti o soggetti competenti o comunque tenuti, per accertata non spettanza della prestazione o per mancato riconoscimento di emolumenti lavorativi o dei risarcimenti assicurativi, per cause comunque ascrivibili all'interessato, egli sarà tenuto alla restituzione con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 34 - Destinatari dei contributi a titolo di prestito.

1. Persone a favore delle quali il servizio sociale attua specifici progetti di intervento professionale.

Art. 35 - Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione del prestito.

1. L'entità del prestito deve essere valutata in base alle specifiche esigenze segnalate dal Servizio sociale ed essere coerente alle indicazioni del relativo progetto di intervento.

2. L'erogazione del contributo a titolo di prestito su progetto è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a rimborsare quanto percepito.

3. A tal fine l'interessato è tenuto a sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della domanda, un'apposita dichiarazione impegnativa in tal senso. Tale impegno deve essere sottoscritto anche da un terzo, titolare di redditi certi, che funga da garante.

4. La restituzione del prestito da parte del beneficiario deve avvenire con le seguenti modalità:

- a) deve essere concordata, nei tempi e nelle modalità, contestualmente alla presentazione della richiesta e non deve comunque protrarsi oltre un anno dall'ultima riscossione del prestito stesso;
- b) qualora il beneficiario dimostri, per gravi motivi, di essere temporaneamente impossibilitato a restituire, si applica, previa motivata richiesta e valutazione del Servizio Sociale, l'istituto della sospensione, per un periodo massimo di anni due, da monitorarsi attentamente da parte del Servizio stesso, in relazione alla predisposizione di specifici progetti sul soggetto/nucleo interessato. Il provvedimento di sospensione, assunto con determinazione dirigenziale, non causa l'estinzione del debito e dispone che l'attività di rivalsa sia ripristinata al verificarsi di un miglioramento delle condizioni economiche del debitore.

Art. 36 - Disposizioni relative alle mancate restituzioni di anticipi e di prestiti.

1. Il mancato assolvimento dell'obbligo di restituzione dell'anticipo o del prestito o il rilascio di dichiarazioni incomplete o addirittura mendaci, costituiscono elementi di esclusione in merito all'erogazione di ulteriori interventi economici richiesti dall'insolvente, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3.

2. Se la restituzione dell'anticipo o del prestito non avviene nei tempi previsti e secondo le modalità indicate dai rispettivi impegni di rimborso, il beneficiario o gli eredi dovranno farsi carico degli interessi legali e delle spese ulteriori, derivanti dall'attivazione dell'azione di recupero coattivo.

3. A favore dei soggetti o dei nuclei che non abbiano ottemperato alla restituzione, possono essere concessi contributi economici unicamente qualora si rendano necessari interventi indifferibili o urgenti e perduri lo stato di bisogno, con il rischio di grave pregiudizio per l'incolumità delle persone.

4. Le obbligazioni contratte dai beneficiari degli anticipi/prestiti si trasmettono ai loro eredi.

Art. 37 - Requisiti e modalità di estinzione del debito.

1. La natura del contributo viene trasformata da anticipo/prestito ad erogazione a fondo perduto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) esiguità dell'importo che renderebbe l'azione di recupero antieconomica (importo pari od inferiore ad una quota stabilita periodicamente dal Consiglio di Amministrazione);
- b) mancata erogazione delle spettanze da parte dell'Ente competente, non ascrivibile all'interessato;
- c) irreperibilità del beneficiario o di eventuali persone obbligate;
- d) decesso del beneficiario in assenza di altre persone obbligate e di cespiti su cui rivalersi;
- e) esaurimento della procedura coattiva con esito negativo;
- f) impossibilità ad adempiere all'obbligo di restituzione, documentata dalla coesistenza di condizioni socio-economiche negative accertate e valutate dal Servizio sociale, tali da rendere non percorribile o non opportuno il recupero coatto, con prognosi negativa in merito al miglioramento della situazione economica dell'interessato, formulata dal Servizio sociale competente.

2. Il provvedimento di estinzione del debito, al verificarsi delle situazioni di cui al comma precedente, è assunto con Determinazione dirigenziale.

TITOLO VIII - CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' (ASSEGNI DI CURA)

Art. 38 – Definizione

1. I contributi economici di sostegno alla domiciliarità o Assegni di Cura, si configurano, a completamento della rete dei servizi domiciliari presenti sul territorio, come specifici interventi a favore delle persone non-autosufficienti per favorirne, attraverso l'elaborazione di progetti individuali, la permanenza a casa in condizioni di adeguata tutela dei bisogni sanitari e di protezione socio-assistenziale e per sostenere il nucleo familiare nelle funzioni di cura.

Art. 39 – Destinatari

1. Persone disabili, con disabilità di natura fisica, psichica e/o sensoriale e riconoscimento della condizione di gravità ai sensi della L. 104/92 e/o del diritto all'Indennità di Accompagnamento.

2. *Persone anziane non-autosufficienti. (abrogato)*

Art. 40 - Modalità di ammissione e di calcolo del contributo

1. I requisiti per beneficiare del contributo economico di sostegno alla domiciliarità (Assegno di Cura) sono i seguenti:

a) presenza di condizioni *di non autosufficienza* o (abrogato) di disabilità documentate e verificate dalle rispettive Commissioni (abrogato):

- la Commissione UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) per le persone anziane; (abrogato)
- la Commissione UVH (Unità Valutazione Handicap) per le persone disabili;

b) necessità di un supporto di assistenza domiciliare privata che deve essere fornito da familiari lavoratori a condizione che facciano richiesta del part-time almeno al 30%, familiari disoccupati o in quiescenza, personale regolarmente assunto e/o da Agenzie/Società specializzate nei Servizi alla persona che emettano regolare fattura. Tale necessità assistenziale deve essere opportunamente accertata dai Servizi socio assistenziali e dalle Commissioni di riferimento già citate. I familiari devono produrre trimestralmente, a pena di sospensione del contributo, o il bollettino attestante il versamento dei contributi INPS o la fattura emessa dall'Agenzia/società specializzate.

2. Gli Assegni di Servizio sono previsti dall'accordo finalizzato all'applicazione dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) all'area dell'integrazione socio-sanitaria, stipulato fra l'ASL AL e il CISSACA afferenti al bacino territoriale dell'Azienda stessa. Le modalità di calcolo del costo del servizio, di determinazione del reddito netto del richiedente, di calcolo del contributo erogabile e della sua ripartizione fra il Distretto Sanitario ed il Consorzio socio-assistenziale sono definite in stretto raccordo con l'ASL di riferimento.

Si precisa che il punteggio assegnato dall'UVG (abrogato) corrisponde alle sottoelencate ore di servizio:

punti da 0 a 5 2 ore servizio;
punti da 6 a 10 4 ore servizio;
punti da 11 a 28 6 ore servizio.

Si precisa inoltre che nel caso in cui, all'interno dello stesso nucleo, vi siano più soggetti in graduatoria per il riconoscimento dell'assegno di cura, i relativi punteggi vengono sommati.

3. Fatto salvo, per analogia, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di L.E.A. (Livelli Essenziali Assistenza - D.G.R. n. 51 del 23.12.2003) che attribuisce all'ASL il pagamento del 50% della spesa sostenuta dall'Ente Gestore in merito agli interventi a sostegno della domiciliarità (es. lunga assistenza), il calcolo per determinare la quota erogabile avviene secondo le seguenti modalità:

- a) la quota del MV di riferimento è sempre del 100%;
- b) si considera esclusivamente il reddito del richiedente, comprensivo della tredicesima mensilità e si detraggono il costo mensile, in misura intera, di affitto/mutuo ed eventuali spese assistenziali e sanitarie ricorrenti. Possono, in particolare, essere detratte spese documentate per forme di assistenza privata integrativa o spese per cure mediche non totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale che risultino comunque indispensabili per il completamento del piano terapeutico; in tal caso deve essere prodotto idoneo certificato medico che specifichi le patologie e la necessità della prescrizione;
- c) in caso di presenza nel nucleo di altri componenti oltre il beneficiario, il canone di affitto si ripartisce fra tutti i componenti adulti e la relativa quota, nel limite massimo previsto annualmente dal Consiglio di Amministrazione, si detrae dal reddito del richiedente, determinandone il reddito netto.

4. Il contributo complessivamente erogabile all'avente diritto corrisponderà al risultato ottenuto attraverso il seguente calcolo, arrotondato all'unità di euro, fino ad un massimo di € 516,00 mensili:

	Costo del servizio (calcolato secondo parametri condivisi con l'ASL)
più	Quota del minimo vitale
più	Quota parte di affitto o mutuo
meno	Situazione economica del beneficiario calcolato secondo le modalità di cui al comma 3
uguale	Contributo erogabile all'avente diritto

Art. 41 - Motivi di esclusione

1. I motivi di esclusione sono indicati nell'art. 6 del presente Regolamento.

TITOLO IX - CONTRIBUTI DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 42 - Tipologia e Destinatari

1. I beneficiari dei contributi economici di accesso ai servizi sono i minori che vivono situazioni familiari di disagio economico, ambientale e relazionale e riguardano l'inserimento e la fruizione dei seguenti servizi:

- a) servizi per la prima infanzia (es. asili nido, micro nidi pubblici o autorizzati, nidi familiari, baby-parking, ecc.)
- b) scuole dell'infanzia paritarie e private, qualora si riscontri l'impossibilità di accedere a quelle pubbliche;
- c) pre - scuola, dopo scuola, centri estivi;
- d) servizi di trasporto e mensa per la frequenza di corsi professionali in alternativa alle provvidenze previste da altri enti pubblici;
- e) altri servizi che risultino necessari in base al singolo progetto professionale di intervento.

Art. 43 - Modalità di ammissione e di calcolo del contributo

1. I contributi economici per l'accesso ai servizi di cui all'articolo precedente - compresi fra i servizi a domanda individuale - sono erogati in forma residuale rispetto alle iniziative di sostegno al reddito che si attuano attraverso esenzioni totali o parziali al costo di servizi stessi, adottate dai Comuni del Consorzio a favore dei cittadini non abbienti. (Regolamenti ISEE).

2. L'erogazione del contributo è vincolata alle seguenti condizioni:

- a) il servizio individuato deve rientrare in un più complessivo progetto di intervento ed essere preliminarmente concordato con il Servizio sociale;
- b) il riscontro, nella valutazione della situazione economica del beneficiario e del suo nucleo familiare, di una situazione economica inferiore al seguente parametro:

	Minimo vitale del nucleo
più	Canone di affitto o costo del mutuo
più	Costo del servizio

3. L'intervento economico è il risultato del seguente conteggio:

	Minimo vitale del nucleo
più	Affitto o mutuo in misura intera
più	Costo del servizio
meno	Situazione economica del nucleo
uguale	Importo del contributo spettante

TITOLO X - CONTRIBUTI PER gli AFFIDAMENTI FAMILIARI di MINORI e di MINORI DISABILI
Recepimento DGR n. 79 – 11035 del 17/11/2003 “Approvazione linee d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili, in attuazione della L. 149/2001 “Diritto del minore ad una famiglia” (modifica L. 184/83)

Art. 44 - Affidamenti a famiglie/personone - Modalità di calcolo dei contributi

1. Al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari, il CISSACA eroga alla famiglia/persona affidataria, a prescindere dalla condizione reddituale, i seguenti contributi, aggiornabili annualmente dal Consiglio di amministrazione:

a) nel caso di affidamenti residenziali, un contributo spese mensile pari all'importo mensile del Minimo Vitale;

b) nel caso di affidamenti diurni, il contributo mensile è corrisposto in misura ridotta da determinarsi in base alla complessità e alla specificità del progetto individuale e non può, di norma, superare l'80% delle quote di affidamento familiare residenziale.

2. Il contributo economico mensile può essere aumentato di 1/3, previa valutazione, in sede di formulazione del progetto individuale, nei seguenti casi:

a) situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o per la persona affidataria;

b) bimbi nel primo anno di vita;

c) adolescenti ultraquattordicenni.

3. Nel caso di minori gravemente disabili, non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite Commissioni sanitarie e aventi diritto all'indennità o assegno di accompagnamento, il contributo economico di base viene maggiorato del 100%.

Il Consorzio, in accordo con l'ASL e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, può rimborsare le spese non riconosciute dal Servizio Sanitario, che gli affidatari sostengono per visite mediche, ausili e protesi e per trattamenti specialistici in Italia e all'estero, purché preventivamente autorizzate e opportunamente documentate.

4. In relazione a specifiche esigenze personali del minore affidato, purché preliminarmente autorizzate e opportunamente documentate, è possibile il rimborso di significative spese per il soddisfacimento di bisogni sanitari, scolastici, aggregativi, relazionali ecc. nella misura massima di € 1.500,00 annuali.

5. Nel caso di affidamento del minore a parenti o nuclei parentali tenuti agli alimenti (nonni e fratelli o sorelle) la quota di affidamento viene corrisposta in misura da determinarsi in rapporto alla situazione economica della famiglia affidataria e comunque di importo, di norma, non superiore all'80% della quote di riferimento per le varie tipologie.

6. A favore di adolescenti e di giovani già collocati in affidamento familiare in età minorile può essere valutata, in presenza di particolari situazioni di vita (ultimo anno di scuola superiore, prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia ecc.) e con il consenso dell'interessato, la prosecuzione dell'affidamento anche oltre la maggiore età e fino al compimento del ventunesimo anno, con erogazione del relativo contributo economico.

Art. 45 - Affidamenti a Famiglie Comunità - Modalità di calcolo dei contributi

1. Alle Famiglie Comunità formalmente riconosciute dall'Ente viene erogato, ai sensi della DGR n. 79-11035 del 17.11.2003, "un contributo forfetario, per ciascun minore accolto, che comprende le spese vive di gestione, i beni strumentali connessi alle esigenze dei minori ospitati e le spese relative al personale di appoggio, nonché alla supervisione psicologica ed educativa a favore della coppia".

2. Il contributo di affidamento, comprensivo delle suddette spese, può essere maggiorato fino al 100% della quota mensile di riferimento per le diverse tipologie di affido.

Art. 46 - Affidamenti a "rischio giuridico" e sostegno alle "adozioni difficili" - Modalità di calcolo dei contributi.

1. Agli affidatari, individuati dal Tribunale per i Minorenni, che accolgono minori definiti a “rischio giuridico” nei confronti dei quali è aperta la procedura di adottabilità e la cui tutela è affidata al Consorzio, viene erogato un contributo economico, indipendente dal reddito, pari a quello corrisposto alle famiglie affidatarie nel caso di affidamento ordinario, fino all’emanazione del decreto di affidamento preadottivo.

2. In attuazione delle disposizioni della L. 149/01 art. 6 comma 8 e in un’ottica di sostegno alle “adozioni difficili”, questo Consorzio, in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo o di una sentenza definitiva di adozione, eroga, indipendentemente dal reddito e fino al raggiungimento della maggiore età dell’adottato, un contributo economico pari a quello corrisposto alle famiglie affidatarie, ai genitori che adottano minori italiani o stranieri che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) età superiore a 12 anni;
- b) handicap accertato ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92, che assuma connotazione di gravità.

3. Il contributo economico, di cui al comma precedente, deve essere vincolato all’elaborazione di un progetto di sostegno al minore e alla famiglia, frutto della collaborazione tra servizi sociali, sanitari e famiglia stessa. Il massimale è pari al contributo erogato alle famiglie affidatarie, comprensivo delle eventuali maggiorazioni previste per le differenti tipologie.

TITOLO XI - CONTRIBUTI per L’AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE, per L’AFFIDAMENTO “IN CONVIVENZA”, per L’AFFIDAMENTO “DI SUPPORTO” e per L’AFFIDAMENTO di “BUON VICINATO” di ADULTI, di SOGGETTI con DISABILITA’ e di ANZIANI AUTOSUFFICIENTI o PARZIALMENTE/TOTALMENTE NON – AUTOSUFFICIENTI (abrogato)

Art. 47 – Definizione

1. L’affidamento familiare residenziale, l’affidamento “in convivenza”, l’affidamento “di supporto” e l’affidamento di “buon vicinato”, sono interventi di solidarietà sociale prestati volontariamente da persone singole, da famiglie e da comunità di tipo familiare, volti a fornire un’adeguata accoglienza o un sostegno domiciliare alle persone limitate nella loro autonomia e che non possono essere adeguatamente assistite dalla rete familiare, per offrire loro relazioni interpersonali spontanee, affettivamente significative ed un’organizzazione di vita rispondente ed adattabile ai loro bisogni.

2. Gli affidamenti indicati nel comma precedente sono regolamentati da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che ne stabilisce le finalità, gli obiettivi e i destinatari, i criteri di selezione degli affidatari, nonché gli impegni, anche di natura economica, del Servizio, degli affidatari e degli affidati.

Art. 48 – Destinatari

1. I destinatari degli affidamenti indicati nell’articolo precedente sono:

- a) adulti e anziani autosufficienti che vivono situazioni di disagio sociale cui l’istituto dell’affidamento familiare può far fronte efficacemente;
- b) adulti e anziani soli, affetti da patologie invalidanti che comportino la riduzione o la perdita, anche temporanea, dell’autosufficienza;
- c) *anziani parzialmente o totalmente non-autosufficienti anche in presenza di familiari che, per comprovate ragioni, non siano in grado di fornire adeguata assistenza; (abrogato)*
- d) soggetti con disabilità in situazione di handicap accertato ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92 che assuma, di norma, connotazione di gravità.

Art. 49 - Tipologie di Affidamento.

1. Affidamento residenziale: realizzato attraverso l'inserimento del beneficiario, non in grado di vivere presso il proprio domicilio per disagi di ordine abitativo, di salute, di autonomia o relazionali e necessitante di particolare tutela ed assistenza, presso l'abitazione dell'affidatario.

2. Affidamento in convivenza: realizzato attraverso l'accoglienza dell'affidatario, persona singola o nucleo familiare, presso l'abitazione del beneficiario dell'intervento, per soddisfarne i bisogni affettivo - relazionali ed assistenziali.

3. Affidamento di supporto: realizzato attraverso interventi di sostegno dell'affidatario presso il domicilio del beneficiario, svolti con modalità flessibili e rispondenti all'evoluzione dei bisogni, in alternativa o ad integrazione di altri supporti domiciliari.

4. Affidamento di "buon vicinato": ha le stesse finalità dell'affidamento di supporto ma è assicurato da "vicini di casa", ossia da persone che vivono nella stessa casa o in abitazioni limitrofe a quella del beneficiario.

Art. 50 - Modalità di calcolo del contributo

1. A favore dell'affidato è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile.

2. L'entità del contributo è il risultato del seguente conteggio:

	Minimo vitale del nucleo
più	Affitto o mutuo entro il limite massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione
più	Costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione
meno	Situazione economica del nucleo
uguale	Importo del contributo spettante

TITOLO XII - INTEGRAZIONI RETTE in PRESIDI RESIDENZIALI di DISABILI MINORI e ADULTI e di ANZIANI PARZIALMENTE/TOTALMENTE NON-AUTOSUFFICIENTI.

Art. 51 – Destinatari

1. Le integrazioni rette per l'inserimento in presidi residenziali (R.A., R.A.F., R.S.A. ecc.) sono rivolte a:

- a) minori disabili e adulti disabili - parzialmente o totalmente non autosufficienti – valutati preventivamente dalla Commissione UVH;
- b) anziani parzialmente non-autosufficienti, valutati preventivamente dalla Commissione UVG;
- c) anziani totalmente non-autosufficienti, valutati preventivamente dalla Commissione UVG.

2. La proposta di inserimento residenziale deve avvenire su richiesta del Servizio sociale di riferimento, fatta salva una preliminare valutazione e l'eventuale sperimentazione di interventi finalizzati a favorire la domiciliarità.

3. L'integrazione economica è relativa alla sola quota assistenziale della retta di ricovero validata dall'ASL e dall'Ente gestore.

Art. 52 - Modalità di calcolo

1. Le integrazioni retta a favore dei minori disabili sono pari alla differenza fra la situazione economica del minore maggiorata dell'eventuale compartecipazione del nucleo familiare, da calcolarsi con le modalità indicate nell'art. 11 comma 1 e l'importo della retta di ospitalità.

2. Le integrazioni retta a favore degli adulti disabili e degli anziani parzialmente non autosufficienti sono pari alla differenza fra la situazione economica dell'utente e l'importo della retta stessa. Qualora il progetto individuale di intervento preveda un percorso volto all'autonomia è possibile consentire al beneficiario di trattenere anche l'importo della 13^a mensilità.

3. Per la determinazione dell'integrazione retta da parte dell'anziano non-autosufficiente, in ottemperanza alle disposizioni della già citata DGR 23/07/2007 n. 37-6500 - Allegato A, "Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta", il Consorzio si attiene ai seguenti criteri:

a) valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione;

b) richiede al beneficiario di contribuire alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità percepite a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti ecc.) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica, poiché il ricovero in struttura residenziale concorre al perseguimento di coincidenti finalità di soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza degli anziani non autosufficienti;

c) considera la situazione economica del beneficiario come determinata ai sensi del precedente art. 5;

d) provvede, se il coniuge o gli altri familiari conviventi con il beneficiario prima del suo ricovero non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, ad elaborare, al momento del ricovero, un apposito piano di supporto economico ai suddetti familiari, dalla DGR 17-6500 del 23.07.07 conteggiando il minimo vitale del coniuge più l'affitto, nel limite massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione annualmente, ed ulteriori spese adeguatamente motivate e certificate;

e) nel caso di inserimenti temporanei, massimo per tre mensilità, alla situazione economica va sottratto l'importo dell'affitto in misura intera.

Art. 53 – Contributi straordinari per anziani non convenzionati

1. È previsto un contributo economico mensile, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, a favore di familiari di anziani ricoverati in presidio in attesa del posto convenzionato con il SSN, con oneri a loro carico, tenuti ex art. 433 Codice Civile, e che mantengono relazioni affettive, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- totale utilizzo delle risorse finanziarie dell'anziano attraverso documentate certificazioni, compresi i cespiti derivanti da vendite di immobili o di beni mobili;

- impedimento dei parenti tenuti al mantenimento (sottoscrittori del contratto di ospitalità) del contributo a loro carico per morte, per sopravvenute esigenze familiari, per sopravvenute difficoltà socio-economiche, totale utilizzo delle risorse eccedenti il minimo vitale di tutti i componenti della famiglia opportunamente documentato e certificato.

2. L'istanza del contributo de quo dovrà essere opportunamente e oculatamente valutata dall'Assistente Sociale che formulerà idonea e circostanziata proposta all'Ufficio di Direzione, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

Art. 54 - Motivi di esclusione

1. I motivi di esclusione indicati nell'art. 6 del presente Regolamento.

2. Limitatamente agli anziani non-autosufficienti i motivi di esclusione sono quelli desumibili dall'applicazione della DGR 23.07.2007 n. 37-6500.

TITOLO XIII - INTEGRAZIONI RETTE di ADULTI in DIFFICOLTÀ e di ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Art. 55 – Destinatari

1. Le persone adulte e gli anziani autosufficienti che vivono in condizioni di gravi trascuratezze e di emarginazione sociale a favore dei quali, esperiti invano i tentativi di sostegno all'autonomia e alla domiciliarità e in assenza di disponibilità di posto nelle strutture a gestione diretta, si reputi indispensabile l'inserimento, temporaneo o definitivo, in presidi residenziali.

Art. 56 - Modalità di calcolo e di erogazione e motivi di esclusione

1. L'entità dell'integrazione è data dalla differenza fra l'importo della retta di ospitalità e la situazione economica del beneficiario, calcolati con le seguenti modalità:

- a) divisione del valore della situazione economica per il numero dei giorni dell'anno, al fine di valutare la situazione economica giornaliera dell'ospite;
- b) la differenza tra la quota giornaliera della retta di ricovero, nel limite massimo deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ed il reddito giornaliero netto dell'ospite rappresenta l'ammontare dell'integrazione della retta stessa a carico del Consorzio;
- c) nel caso di inserimenti temporanei, massimo per tre mensilità, alla situazione economica va sottratto l'importo dell'affitto in misura intera.

2. In presenza di disponibilità liquide l'integrazione della retta decorrerà a seguito del loro utilizzo, fatta salva una quota minima di € 3.000,00, che rimane a disposizione dell'ospite.

3. Rappresenta motivo di esclusione dall'accesso alle integrazioni retta la presenza di uno o più dei motivi generali indicati nell'art. 6 del presente Regolamento.

TITOLO XIV - SUSSIDI ASSISTENZIALI INCENTIVANTI PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Art. 57 – Definizione

1. I tirocini formativi e di orientamento con finalità socio-educative o volti all'assunzione sono servizi di accompagnamento al lavoro di persone disabili o svantaggiate presso aziende o enti pubblici e privati o cooperative e rappresentano strumenti riabilitativi, di promozione personale e di integrazione sociale.

Art. 58 – Destinatari

1. Minori disabili seguiti dal Servizio socio-assistenziale.

2. Persone disabili con Invalidità Civile riconosciuta in percentuale pari o superiore al 46%, iscritte al Centro per l'Impiego e disponibili al lavoro.

3. Persone disabili con invalidità riconosciuta nella percentuale del 100%, anche non iscritte al Centro per l'Impiego ma dotate di adeguate potenzialità relazionali.

4. Minori/adolescenti e adulti in condizioni di particolare difficoltà e vulnerabilità sociale, per i quali siano intrapresi progetti di sostegno.

Art. 59 - Modalità di attuazione

1. I tirocini formativi e di orientamento sono disposti ai sensi della L. 116/97 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dei relativi decreti attuativi, che prevedono la stipula di una convenzione che regola i rapporti fra l'Ente promotore e l'azienda, l'ente o la cooperativa ospitante.

2. La convenzione prevede l'elaborazione e la sottoscrizione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di un successivo progetto formativo individuale, indicante gli obiettivi dell'intervento, le modalità e i tempi di svolgimento e la ripartizione di compiti e responsabilità.

Art. 60 - Garanzie a tutela dei destinatari

1. Il Consorzio garantisce la copertura assicurativa del tirocinante relativamente agli infortuni sul lavoro ed alla responsabilità civile verso terzi, qualora non vi provveda il "soggetto ospitante".

2. Nel caso sia previsto dal progetto individuale, il Consorzio può riconoscere al tirocinante l'erogazione di un sussidio a titolo assistenziale e di incentivo alla frequenza e/o il rimborso delle spese connesse allo svolgimento del tirocinio lavorativo (es. trasporto, mensa, divise).

3. Il sussidio assistenziale svolge funzioni educative e rappresenta uno strumento di sostegno motivazionale del tirocinante nel percorso di acquisizione di uno status psico-sociale adulto. La sua erogazione, il suo importo e la durata sono variabili in rapporto agli obiettivi del progetto individuale ed alla frequenza, all'impegno, alla continuità, alla qualità delle prestazioni svolte e può essere soggetto a variazioni in seguito a verifiche periodiche. Non si configura e non può essere utilizzato come strumento di integrazione del reddito.

4. L'importo del sussidio assistenziale è determinato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione ed è da rivalutarsi annualmente su base ISTAT.

TITOLO XV – CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ PER LA LUNGA ASSISTENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 61 – Destinatari

1. I soggetti destinatari delle misure di sostegno di cui al presente regolamento sono persone anziane ultrasessantacinquenni che hanno presentato domanda, tramite lo sportello unico, alla competente Unità di Valutazione Geriatrica e sono stati dichiarati non autosufficienti ed eleggibili ad un progetto di cure domiciliari e lungoassistenza.

Art. 62 - Servizi e interventi previsti

1. I servizi e gli interventi sono quelli previsti dalla D.G.R. 39-11190/2009 al paragrafo 1, allegato A) e precisamente:

- assistenza domiciliare svolta da ADEST/OSS e da assistenti familiari;*
- cure familiari svolte da un familiare che risulta parente o affine entro il 4° grado (comprendendo anche i nipoti indiretti) o da un componente del nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il beneficiario (con esclusione dell'assistente familiare convivente per ragioni lavorative);*

- affidamento diurno a domicilio della persona non autosufficiente o residenziale con inserimento dell'anziano nel nucleo affidatario, a volontari, singoli o famiglie che si rendono disponibili ad offrire un riferimento ed un aiuto concreto a quelle persone prive di reti parentali o con familiari fragili e/o impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo;
- telesoccorso erogato attraverso i fornitori riconosciuti dall'ASL AL o dall' Ente Gestore;
- pasti a domicilio.

2. I costi delle prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria sono da riferirsi:

- al riconoscimento economico dovuto alle prestazioni di cura familiare e affidamento secondo i massimali di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 42-8390/2008;
- alla regolare assunzione con l'applicazione del CCN del lavoro domestico di un'assistente familiare da parte del titolare del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), da chi lo rappresenta o da un congiunto;
- all'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare svolta da ADEST/OSS presso fornitori accreditati e/o convenzionati riconosciuti dall'ASL/Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali o da operatori dipendenti;
- all'acquisto del servizio di telesoccorso;
- all'acquisto di pasti a domicilio.

3. Il PAI domiciliare può contenere un mix delle prestazioni sopra specificate, integrabili con interventi semi residenziali e/o residenziali temporanei di sollievo.

Art. 63 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'operatore raccoglie l'istanza corredata dalla documentazione seguente:

- dichiarazione sostitutiva economica (DSE)
- fotocopia del codice fiscale
- eventuale fotocopia di ricevuta del canone di locazione

2. Verrà rilasciata la ricevuta attestante data e ora di presentazione della domanda che farà fede per un'eventuale priorità per l'inserimento in graduatoria.

Per i Consorzi, l'operatore che raccoglie l'istanza provvede a consegnarla al protocollo dell'ente di appartenenza.

Per il Servizio Socio Assistenziale di Casale Monferrato, l'operatore che raccoglie l'istanza provvede a consegnarla al protocollo generale dell'ASL AL.

Per l'ASL AL il protocollo è quello di riferimento territoriale .

La distinta delle istanze viene inviata, tramite fax, dall'ente gestore all'ASL AL o dall'ASL AL all'ente gestore entro 24 ore nei giorni lavorativi.

3. Ai sensi della DGR 42-8390/2008, l'operatore è tenuto a informare l'istante della possibilità di farsi assistere dal medico di medicina generale e a fornirgli il modulo per la convocazione del medico stesso nel luogo e all'ora stabiliti per la visita dell'U.V.G.

Art. 64 - Attivazione dell'intervento: compiti dell'Unità di Valutazione Geriatrica.

1. L' Unità di Valutazione Geriatrica:

- recepisce ed istruisce la richiesta di cure domiciliari in lungoassistenza presentata dall'anziano e/o da chi ha titolo a rappresentarlo;
- individua, attraverso la valutazione multi dimensionale , i bisogni sanitari e socio sanitari del richiedente indicando le risposte più idonee al suo soddisfacimento e privilegiando – ove possibile – il mantenimento a domicilio di chi lo desidera;
- garantisce piena informazione all'anziano e alla famiglia;
- predispose il PAI identificando la fascia di intensità assistenziale, il livello e la tipologia di prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria adeguato.

La predisposizione del PAI prevede una valutazione della persona anziana in base a scale predefinite. Il punteggio ottenuto sarà determinante per l'inserimento nelle tre fasce assistenziali:

- *bassa intensità assistenziale (punteggio da 4 a 9)*
- *media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15)*
- *media - alta intensità assistenziale (punteggio oltre 15)*

L'equipe interdisciplinare che predispose il PAI verifica almeno quadrimestralmente sia l'attuazione degli impegni previsti dal PAI, sia il mantenimento delle condizioni di erogazione del contributo economico, anche mediante l'esame della relativa documentazione, procedendo altresì ad una eventuale ridefinizione del PAI stesso oppure ad un suo adeguamento in presenza di particolari condizioni anche di natura temporanea.

2. È condizione indispensabile per l'erogazione delle eventuali competenze economiche l'accettazione dell'intero PAI da parte del soggetto destinatario e/o di chi ha titolo a rappresentarlo. L'accettazione del PAI implica altresì l'impegno dell'utente ad assumersi la quota di costo della prestazione posta a suo carico.

3. I contributi economici finalizzati alla copertura del costo dei servizi di assistenza tutelare socio sanitaria, che integrano e non sostituiscono le ulteriori prestazioni sanitarie eventualmente necessarie, sono alternativi al ricovero definitivo in struttura residenziale; per tale ragione l'anziano dichiarato eligibile ad un PAI di cure domiciliari in lungoassistenza dall'UVG e che ad esso aderisce, è escluso dalla lista di attesa per un progetto assistenziale che preveda la residenzialità.

4. Qualora l'anziano con progetto domiciliare o progetto semi-residenziale necessiti di un progetto di residenzialità, ridefinito sempre comunque dall'UVG, verrà inserito nella lista di attesa tenendo conto della data di prima valutazione.

Art. 65 - Condizioni di erogazione

1. Il costo dell'assistenza tutelare socio sanitaria è per il 50 % (componente sanitaria) a carico dell'ASL e viene dalla stessa assunto prescindendo dal reddito del beneficiario, mentre il restante 50 % (componente sociale) è a carico del diretto interessato che potrà avvalersi del sostegno economico fornito dall'Ente Gestore con i criteri previsti dalla DGR nr. 37-6500 del 23.07.2007, applicando una franchigia sul reddito pari alla soglia di povertà definita annualmente dall'ISTAT nel "Rapporto annuale sulla povertà relativa" che, per l'anno 2009, è quella relativa all'anno 2007, come da rapporto 2008, ed è pari ad €. 591,81 mensili.

L'utente infatti partecipa al costo della quota di parte sociale delle prestazioni con l'intero suo reddito, compresa l'indennità di accompagnamento, applicando una franchigia fino a € 15.493,71 per il patrimonio mobiliare e fino a € 51.645,69 per il patrimonio immobiliare.

Per i cittadini che vivono soli in alloggio non di proprietà, è prevista un'ulteriore franchigia pari al costo reale del canone di locazione fino ad un massimo di € 350,00 mensili.

La compartecipazione si determina secondo le sotto indicate fasce di reddito rapportate, in percentuale, al costo del servizio per la quota di parte sociale:

<i>fino a € 699,00</i>	<i>0 %</i>
<i>da € 700,00 a € 999,00</i>	<i>15 %</i>
<i>da € 1.000,00 a € 1.299,00</i>	<i>40 %</i>
<i>da € 1.300,00 a € 1.599,00</i>	<i>50 %</i>
<i>da € 1.600,00 a € 1.799,00</i>	<i>70 %</i>
<i>da € 1.800,00 a € 1.999,00</i>	<i>90 %</i>
<i>oltre € 2.000,00</i>	<i>100 %</i>

2. Qualora, in alternativa o in mix con l'assistenza a domicilio attivata dal servizio, il PAI prevedesse erogazione di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza ai sensi della D.G.R. 39-11190/2009 lo stesso viene erogato, con le modalità di compartecipazione dell'utente di cui sopra, secondo i massimali di seguito indicati:

- *bassa intensità assistenziale (punteg.da 4 a 9)* *fino ad un massimo di € 800 mensili*
- *media intensità assistenziale (punteg.da 10 a 15)* *fino ad un massimo di € 1100 mensili*
- *medio alta intensità assistenziale (punteg.oltre 15)* *fino ad un massimo di € 1350 mensili**
**(fino ad un massimo di € 1640 mensili se il beneficiario è senza rete familiare)*

3. È previsto inoltre un riconoscimento economico al familiare che svolge compiti di cura nei confronti dell'anziano non autosufficiente a seconda della fascia assistenziale in cui il beneficiario è inserito:

- € 200 per anziano non autosufficiente a bassa intensità assistenziale
- € 300 per anziano non autosufficiente a media intensità assistenziale
- € 400 per anziano non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale

4. Nel caso in cui il PAI preveda il ricorso "all'affidamento" diurno o residenziale il contributo economico a sostegno della domiciliarità è erogato all'affidatario con le stesse modalità del familiare di cui sopra.

Ad ogni affidatario non può essere affidata più di una persona. È possibile la valutazione di eccezioni legate a casi di coniugi, strette parentele, convivenze, particolari condizioni di vicinato, nonché situazioni specifiche di alta dispersione territoriale.

Laddove l'affidamento è ad un volontario riconosciuto, l'attività del volontario può essere integrata dall'intervento domiciliare fino alla concorrenza del massimale previsto analogamente a quanto avviene per i familiari.

5. Qualora l'affidatario eserciti unicamente il ruolo di caregiver nel caso di bassa e media intensità assistenziale per un soggetto non autosufficiente la contribuzione sarà pari a € 200,00 mensili.

6. Quando l'affidatario svolge anche compiti di cura, il contributo economico previsto è diversificato sulla base delle tipologie così ripartite:

- € 400 per anziano non autosufficiente a bassa intensità assistenziale privo di rete familiare
- € 500 per anziano non autosufficiente a media intensità assistenziale privo di rete familiare
- € 600 per anziano non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale senza rete familiare nei confronti del quale viene attivato un affidamento ipotizzando un intervento che preveda, oltre a passaggi plurimi durante l'arco della giornata, anche più momenti di copertura notturna in caso di necessità.

7. Qualora l'affidatario accolga temporaneamente/definitivamente la persona anziana presso il proprio domicilio al fine di evitarne/ritardarne il ricovero in struttura il contributo è pari a € 700,00 mensili.

Art. 66 - Tempistica di attivazione del Servizio e modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione delle prestazioni a rilievo sanitario sarà attivata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento e l'erogazione delle prestazioni a rilievo sociale avverrà entro 90 giorni fatta salva, ad esaurimento delle risorse disponibili, l'attivazione di una graduatoria/lista d'attesa che terrà conto dei seguenti criteri:

- gravità delle condizioni socio sanitarie con l'attribuzione di un punteggio ottenuto con la compilazione delle schede già utilizzate in UVG
- a parità di punteggio e data di presentazione della domanda
- a parità di punteggio e data di presentazione di domanda, anzianità anagrafica dell'utente.

È facoltà dell'UVG, in casi eccezionali ed urgenti, derogare a questa procedura.

2. Il contributo economico, quando spettante, viene erogato mensilmente entro il quindicesimo giorno del mese successivo dall'Ente Gestore di riferimento.

3. La compartecipazione al costo delle prestazioni domiciliari, erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, deve essere effettuata tramite bollettino postale o conto corrente bancario entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione di pagamento.

TITOLO XVI - ASPETTI PROCEDURALI

Art. 67 - Procedure di accesso

1. Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento i cittadini interessati devono:

- a) presentare domanda al Servizio sociale territorialmente competente in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo richiedente o in base al domicilio, nel caso di necessità improrogabili ed urgenti;
- b) sottoscrivere l'apposito modulo di domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante, per sé e per il nucleo familiare di appartenenza, la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici e l'inesistenza di motivi di esclusione dagli stessi;
- c) consegnare la documentazione richiesta;
- d) manifestare il consenso e sottoscrivere l'autorizzazione all'accesso alle informazioni, relative alle condizioni patrimoniali e reddituali che lo riguardano, da parte dei Servizi del Consorzio, quale condizione preliminare ed indispensabile per la fruizione delle prestazioni;
- e) comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito.

2. Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei contributi o di rinnovo degli stessi, l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo familiare, nonché dell'appropriato impiego dei benefici.

3. I dati forniti dal richiedente verranno trattati nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 68 - Compiti del Servizio Sociale

1. Al Servizio sociale compete la verifica che la richiesta presentata sia coerente ai compiti istituzionali del Consorzio e compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

2. Qualora tale preliminare verifica evidenzi l'incongruenza della domanda e/o l'assenza dei requisiti di ammissibilità, l'Assistente sociale può, nell'ambito della propria responsabilità ed autonomia professionale, esprimere al richiedente motivato diniego all'avvio della procedura.

3. Qualora tale preliminare verifica evidenzi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, al Servizio sociale è richiesto di provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) la raccolta della documentazione necessaria, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa;
- b) lo svolgimento dell'istruttoria, eventualmente in collaborazione con altri Servizi interessati;
- c) la predisposizione della proposta di intervento, completa di parere e supportata, qualora previsto, dal progetto-contratto concordato con il beneficiario;
- d) l'inoltro della proposta all'Ufficio di Direzione, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di formalizzazione della domanda da parte del richiedente, corredata di tutta la documentazione richiesta.

4. Prima della concessione di un eventuale rinnovo, il Servizio sociale territorialmente competente deve verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. Può inoltre disporre, in ogni momento, ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne la sospensione.

Art. 69 – Ufficio di Direzione - Composizione e compiti

1. Le proposte di assistenza economica sono sottoposte al vaglio dell'Ufficio di Direzione è costituito dal Direttore e dai Responsabili d'Area e si avvale del supporto di un operatore dell'Unità Organizzativa Contabilità Finanziaria e dei Costi.

2. L'Ufficio di Direzione si rende garante della corretta ed omogenea applicazione del presente Regolamento, dell'equità di trattamento dei cittadini e della trasparenza delle procedure. Ha il compito di esaminare e valutare, di norma a cadenza settimanale, le proposte di assistenza economica pervenute dai Servizi socio-assistenziali territoriali, corredate di tutta la documentazione prevista, e di esprimere in merito pareri favorevoli o contrari. In caso di carenza di istruttoria o di insufficienza della documentazione allegata, le proposte sono sospese dalla Commissione e rinviate al Servizio sociale di riferimento, per gli adempimenti del caso.

3. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il procedimento relativo all'erogazione di contributi deve concludersi obbligatoriamente, mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'interessato, fatte salve eventuali sospensioni e interruzioni dei termini dovute a carenza di documentazione o per altri motivi previsti dalla legge.

Art. 70 - Procedura del contraddittorio

1. In caso di esito negativo della domanda di contributo economico il Consorzio attua la procedura del contraddittorio con l'interessato informandolo, ai sensi dell'art. 10/bis L. 241/90 e s.m.i., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

2. Il richiedente può, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, produrre osservazioni e memorie scritte integrative, eventualmente corredate da documenti, al fine di ottenere un esito diverso. In tal caso la Commissione Assistenza procederà ad una nuova valutazione della domanda.

Art. 71 - Adozione del provvedimento finale

1. I benefici economici vengono assegnati o rigettati con Determinazione dirigenziale, che fa proprio il parere espresso dalla Commissione Assistenza.

Art. 72- Ricorsi

1. I richiedenti, la cui domanda sia stata rigettata o solo parzialmente accolta, possono presentare ricorso al Direttore del Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego o di accoglimento parziale. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento negativo e non obbliga l'Ente alla erogazione della prestazione con riserva. È fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 73 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel Regolamento

1. Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente Regolamento si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali stabilite, secondo le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.

2. I valori in cifre riportati nel presente Regolamento possono essere variati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, debitamente motivato.

3. L'Amministrazione Consortile può modificare il presente Regolamento alla luce di sopravvenute norme nazionali o regionali, relative alla materia.

TITOLO XVII - NORME TRANSITORIE e FINALI

Art. 74 - Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto ed agli altri Regolamenti del Consorzio.

Art. 75 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria del CISSACA e presso le Sedi distrettuali del Consorzio perché se ne possa prendere visione. Sarà altresì pubblicato sul sito del Consorzio.

Art. 76 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 - entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009.